

ALLEGATO B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

(Visti: d.lgs. 9 aprile 2009, n. 81; d.g.r. 18 giugno 2018, n. 294 e d.g.r. 9 settembre 2018, n. 566)

Regione Lombardia adotta un modello di organizzazione e di gestione per l'attuazione di una politica per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ai sensi del d.lgs. 81/2008, che attribuisce le competenze e le responsabilità dei soggetti coinvolti, secondo i seguenti criteri direttivi:

- Regione Lombardia adotta un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme agli standard internazionali vigenti, che assicuri il rispetto degli obblighi normativi in materia e persegua il miglioramento continuo.
- Rimangono in capo al datore di lavoro gli obblighi non delegabili ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 81/2008:
 - la valutazione di tutti i rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi;
 - la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
- Il Datore di lavoro attribuisce le funzioni e gli obblighi in materia di salute e sicurezza, attraverso lo strumento della "delega di funzioni", come definita dall'art. 16 del d.lgs. 81/2008.
- I compiti oggetto di "delega di funzioni" ai direttori generali e centrali, di funzione specialistica, ai responsabili d'area ed ai dirigenti di sede distaccata, relativamente al personale assegnato ed alla sede di lavoro, sono quelli indicati all'art. 18 del d.lgs. 81/2008, oltre alle funzioni specificamente previste dal Sistema di gestione della sicurezza, secondo quanto indicato nell'allegato B1.
- Il dirigente delegato può a sua volta delegare ai dirigenti, previa intesa con il datore di lavoro, specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Sono delegate ai dirigenti delle strutture dell'Area/Direzione competente i seguenti obblighi:
 - la consultazione e le relazioni con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - l'organizzazione dell'attività di sorveglianza sanitaria del personale;
 - la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale;
 - la gestione degli infortuni e le comunicazioni agli enti preposti;
 - il regolare funzionamento e la manutenzione delle sedi di lavoro;
 - gli adempimenti di sicurezza in caso di appalto di lavori, servizi e forniture;
 - gli obblighi di sicurezza in caso di organizzazione di eventi.
- Spetta ai dirigenti individuati quali responsabili unici del procedimento, nel caso di affidamento di contratti di appalto, e ai Direttori proponenti, nel caso di organizzazione di eventi e manifestazioni, promuovere la cooperazione ed il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

Il Datore di lavoro approva, con proprio atto, il “Modello di organizzazione e gestione”, attribuisce le deleghe conformemente ai presenti criteri direttivi e definisce le modalità di aggiornamento del “Piano delle competenze e responsabilità”, con indicazione dei nominativi dei dirigenti delegati e delle altre figure con compiti in materia di tutela della salute e sicurezza, e delle relative funzioni e obblighi.

È demandata al Datore di lavoro, inoltre, l’approvazione della politica, degli obiettivi e dei contenuti, del “Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro” e l’individuazione del dirigente che riveste l’incarico di Responsabile del Sistema di gestione della salute e sicurezza.

La presente disciplina sostituisce le precedenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, di cui alla d.g.r. 28 giugno 2018 n. 294 e i criteri per l’adozione del Sistema di gestione della sicurezza, di cui alla d.g.r. 24 settembre 2018, n. 566.